



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 12/05/2020

FATTO

Il ricorrente afferma:

- di essere cointestatario (con clausola di pari facoltà di rimborso) di n. 6 buoni fruttiferi postali così descritti:
 - buono serie Q/P/O n. xxx.005 emesso in data 29/07/1986 £ 1.000.000;
 - buono serie Q/P n. xxx.002 emesso in data 06/08/1986 £ 2.000.000;
 - Buono serie Q/P/O n. xxx.007 emesso in data 05/09/1986 £ 1.000.000;
 - Buono serie Q/P n. xxx.069 emesso in data 05/09/1986 £ 500.000;
 - Buono serie Q/P/O n. xxx.016 emesso in data 17/12/1986 £ 1.000.000;
 - Buono serie Q/P/O n. xxx.018 emesso in data 23/12/1986 £ 1.000.000;
- che l'intermediario resistente ha liquidato i titoli controversi per la somma di Euro 47.709,07, somma inferiore a quella dovuta pari a complessivi Euro 87.245,28;
- che i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF.

Il ricorrente chiede pertanto che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21mo al 30mo anno e pertanto di vedersi corrisposta dall'intermediario la somma di € 39.536,21 oltre interessi legali.



L'intermediario resistente, nelle proprie controdeduzioni, ha sostenuto:

- che il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;
- che, in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro;
- che i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili;
- che il riferimento alle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 5673/2013 al n. 5676/2013 è erroneo;
- che, in favore della parte ricorrente, non possono essere richiamate né la sentenza delle SS.UU. n. 13979/2007, né le decisioni del Collegio di Coordinamento dal n. 5673/2013 al n. 5676/2013;
- che la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, ha affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15.2.2018, ha avallato la legittimità della condotta della resistente;

Parte resistente conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente ha eccepito che il procuratore l'intermediario è privo dei poteri di rappresentanza, *"stante l'assenza, tra gli allegati, della procura notarile menzionata nella procura alle liti in forza del quale egli agisce"* e pertanto le controdeduzioni non devono essere prese in considerazione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Occorre premettere che l'eccezione di difetto di rappresentanza del procuratore del ricorrente è priva di fondamento, in quanto i suddetti poteri risultano da procura notarile che, pur non depositata in atti, è un atto pubblico.

Ciò posto, ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo qualificato i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono dunque trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito [si veda Cass., 16 dicembre 2005, n. 27809, secondo la quale: "I buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)"].

Se dunque - come riconosciuto in molte occasioni dai Collegi ABF (si veda in particolare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13) - la natura stessa di documenti di legittimazione attribuibile ai buoni postali ne consente, ove ne ricorrano i presupposti, la eterointegrazione da parte di successivi interventi normativi (come avvenuto col D.M. 13/06/1986), è altrettanto vero che proprio tale riconosciuta qualifica ne conferma, in ultima istanza, l'indubbia natura contrattuale, così



lasciando, nel contempo, pieno spazio al libero esplicarsi della volontà negoziale delle parti.

Tali considerazioni assumono rilevanza nel caso che qui ci occupa, atteso che i buoni postali della serie "Q/P" e della serie "Q/P/O" di proprietà del ricorrente sono stati emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.

Questo Collegio, come in numerose precedenti occasioni (si veda fra tutte Coll. Milano n. 5998/2016 e Coll. Torino 4876/2017), ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale riconosce rilevanza alla volontà contrattuale delle parti e, nel contempo, tutela l'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. In particolare le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota decisione n. 13979/2007, hanno chiaramente affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo sottolineando che "(...) il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono". Aderendo a tale interpretazione, la citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13 ha precisato che: "La prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono». Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c. c.) come degli effetti (art. 1374 c. c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto *externus* relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata".

Ciò posto, si richiama altresì la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, che su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro del titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

Alla luce di siffatti principi, nel caso di specie la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alle nuove serie "Q/P" e "Q/P/O" risulta stabilita nel timbro leggibile sul retro dei buoni, apposto successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, solo fino al 20° anno e pur a fronte di una durata trentennale degli stessi. Ne consegue che per il periodo successivo, cioè dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo i tassi di rendimento originariamente previsti, fatta salva l'applicazione della normativa fiscale di tempo in tempo applicabile e dedotti gli importi già



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

percepiti dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione

il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA